

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00137/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Giuliana Carmela Parisi, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Uff Scolastico Reg Sicilia - Uff VII Ambito Territoriale di Catania, Uff - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Cuneo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la correzione

dell'ordinanza dell'11 febbraio 2022 n. 877 pronunciata da questa Sezione sul ricorso 137 del 2022;

Vista l'ordinanza dell'11 febbraio 2022 n. 877, pronunciata da questa Sezione;

Vista l'istanza di correzione di errore materiale;

Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con l'istanza del 22 febbraio 2022 si chiede la correzione di errori materiali riscontrati nella ordinanza riportata in epigrafe, facendo rilevare in particolare che *“nella parte motiva.. (pag. 1, 2 e 3)”* viene indicata la provincia di Cuneo, anziché di Catania, come invece riportato nell'atto introduttivo del giudizio.

Parte ricorrente chiede pertanto altresì la rimessione in termini per adempiere all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami disposta con la richiamata ordinanza.

Rileva il Collegio che sussista un errore nell'ordinanza rispetto a quanto riportato nell'atto introduttivo (in specie in punto di “fatto”) del ricorso solo con riferimento all'epigrafe, allorchè nella ordinanza in corrispondenza dell'oggetto del ricorso viene indicato come atto impugnato il *“decreto dirigenziale 21.10.2021 con il quale sono state pubblicate le graduatorie GPS ed elenchi aggiuntivi della provincia di Cuneo per l'anno scolastico 2021/2022”* in luogo della *“provincia di Catania”* e pertanto ritiene di dover accogliere entro tali limiti l'istanza di correzione per cui, ove ivi leggasì “Cuneo”, debba intendersi “Catania”.

Dispone, inoltre, il Collegio che le pubblicazioni di cui alla richiamata ordinanza, come integrata e corretta con la presente, siano effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone la correzione dell'errore materiale nei limiti di cui in motivazione di cui in parte motiva e assegna l'ulteriore termine di cui in motivazione per adempiere all'integrazione del contraddittorio.

Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO